

Comune di Villanuova sul Clisi

Provincia di Brescia
Via Chiesa 14 – 25089 Villanuova Sul Clisi (Brescia), codice fiscale 00847500170, partita IVA 00581990983. Telefono 0365 31 161 – 162,
www.comune.villanuova-sul-clisi.bs.it

Relazione tecnico finanziaria ed illustrativa

del

Contratto Collettivo Decentrato Integrativo

- Utilizzo delle Risorse Decentrate 2012 -

Premessa

Il decreto legislativo 27 ottobre 2009 numero 150 *Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni* (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 2009, numero 254, S.O.), certamente più noto come "*Riforma Brunetta*", ad opera dell'articolo 55 ha completamente rinnovato l'articolo 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 numero 165:

Art. 55. Modifica all'articolo 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

1. L'articolo 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

«Art. 40-bis (Controlli in materia di contrattazione integrativa). - 1. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo.

2. Per le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonché per gli enti pubblici non economici e per gli enti e le istituzioni di ricerca con organico superiore a duecento unità, i contratti integrativi sottoscritti, corredati da una apposita relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa certificate dai competenti organi di controllo previsti dal comma 1, sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, che, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la compatibilità economico-finanziaria, ai sensi del presente articolo e dell'articolo 40, comma 3-quinquies. Decorso tale termine, che può essere sospeso in caso di richiesta di elementi istruttori, la delegazione di

parte pubblica può procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel caso in cui il riscontro abbia esito negativo, le parti riprendono le trattative.

3. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, inviano entro il 31 maggio di ogni anno, specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, al Ministero dell'economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Tali informazioni sono volte ad accertare, oltre il rispetto dei vincoli finanziari in ordine sia alla consistenza delle risorse assegnate ai fondi per la contrattazione integrativa sia all'evoluzione della consistenza dei fondi e della spesa derivante dai contratti integrativi applicati, anche la concreta definizione ed applicazione di criteri improntati alla premialità, al riconoscimento del merito ed alla valorizzazione dell'impegno e della qualità della performance individuale, con riguardo ai diversi istituti finanziati dalla contrattazione integrativa, nonché a parametri di selettività, con particolare riferimento alle progressioni economiche. Le informazioni sono trasmesse alla Corte dei conti che, ferme restando le ipotesi di responsabilità eventualmente ravvisabili le utilizza, unitamente a quelle trasmesse ai sensi del Titolo V, anche ai fini del referto sul costo del lavoro.

4. Le amministrazioni pubbliche hanno l'obbligo di pubblicare in modo permanente sul proprio sito istituzionale, con modalità che garantiscano la piena visibilità e accessibilità delle informazioni ai cittadini, i contratti integrativi stipulati con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo di cui al comma 1, nonché le informazioni trasmesse annualmente ai sensi del comma 3. La relazione illustrativa, fra l'altro, evidenzia gli effetti attesi in esito alla sottoscrizione del contratto integrativo in materia di produttività ed efficienza dei servizi erogati, anche in relazione alle richieste dei cittadini. Il Dipartimento per la funzione pubblica di intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e in sede di Conferenza unificata predispone un modello per la valutazione, da parte dell'utenza, dell'impatto della contrattazione integrativa sul funzionamento dei servizi pubblici, evidenziando le richieste e le previsioni di interesse per la collettività. Tale modello e gli esiti della valutazione vengono pubblicati sul sito istituzionale delle amministrazioni pubbliche interessate dalla contrattazione integrativa.

5. Ai fini dell'articolo 46, comma 4, le pubbliche amministrazioni sono tenute a trasmettere all'ARAN, per via telematica, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale con l'allegata relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa e con l'indicazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio. I predetti testi contrattuali sono altresì trasmessi al CNEL.

6. Il Dipartimento della funzione pubblica, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato presso il Ministero dell'economia e delle finanze e la Corte dei conti possono avvalersi ai sensi

dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di personale in posizione di fuori ruolo o di comando per l'esercizio delle funzioni di controllo sulla contrattazione integrativa. 7. In caso di mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo, oltre alle sanzioni previste dall'articolo 60, comma 2, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere a qualsiasi adeguamento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa. Gli organi di controllo previsti dal comma 1 vigilano sulla corretta applicazione delle disposizioni del presente articolo.».

Come si evince dai commi 4 e 5 del nuovo articolo 40-bis del d.lgs 165/2001, dall'entrata in vigore della riforma, il Contratto Decentrato Integrativo del personale dipendente deve essere accompagnato da due relazioni: una tecnico – finanziaria, l'altra illustrativa.

Tali relazioni debbono essere "*certificate*" dall'organo di Revisione quindi, una volta sottoscritto il contratto, devono essere trasmesse all'ARAN con il contratto stesso.

Fedele al principio di non aggravare il procedimento amministrativo (ex articolo 1, comma 2, Legge 241/1990), il sottoscritto Segretario comunale, unico componente della delegazione costituita con deliberazione giunta 71/2007, redige la presente relazione a contenuto sia tecnico finanziario che illustrativo.

Al termine, la parte tecnico finanziaria della relazione sarà asseverata dal Responsabile dell'Area Finanziaria: Ragionier Lucia Baga.

I vincoli posti dal DL 78/2010

A norma dell'articolo 9, comma 2-bis del decreto legge 78/2010, le risorse decentrate finalizzate ad incentivare la produttività del personale, ex articolo 31 del CCNL 22 gennaio 2004 comparto Regioni e Autonomie Locali, non possono essere aumentate rispetto al valore del 2010: "**2-bis**. A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio". Tali risorse non possono essere aumentate nemmeno applicando il comma 5-bis dell'articolo 208 del Codice della Strada come novellato dalla legge 120/2010 (in tal senso si vedano i pareri 961/2010 della Corte dei Conti Lombardia e 5/2011 della Corte dei Conti Piemonte).

Ai sensi del comma 1 dell'articolo 9 del DL 78/2010, "*il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti (...), ivi compreso il trattamento accessorio, non può superare, in ogni caso, il*

trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010". La Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota del 24 dicembre 2010 (fonte *Il Sole 24 Ore* del 13 gennaio 2011) ha interpretato l'articolo 9 individuando il contenuto del *trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010* del personale dipendente. La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha escluso dalle voci salariali *ordinariamente spettanti*: produttività, retribuzione di risultato, compensi per progettazioni, patrocini legali, compensi previsti da specifiche disposizioni di legge inclusi nei fondi ex articolo 15 lettera k) del CCNL 1° aprile 1999 e articolo 26, lettera e) del CCNL Dirigenti 23 dicembre 1999. Allo stesso modo il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con circolare numero 12 del 15 aprile 2011, ha escluso dal *trattamento ordinariamente spettante* la voce *produttività*. Pertanto, scorporando la voce "*produttività*" dal "*trattamento ordinariamente spettante*" (questo non superiore rispetto al 2010) si ammette che la "*produttività*" del dipendente per il 2011 possa essere superiore a quanto erogato allo stesso dipendente nel 2010.

Secondo *l'Intesa per la regolazione del regime transitorio conseguente al blocco del rinnovo dei contratti collettivi nazionali nel pubblico impiego*, stipulata il 4 febbraio 2011 tra Governo e Sindacati, per la quale: "*le parti convengono che le retribuzioni complessive, comprensive della parte accessoria, conseguite dai lavoratori nel corso del 2010, non devono diminuire per effetto dell'applicazione dell'articolo 19 del decreto legislativo 150 del 2009*". L'intesa è vigente per i dipendenti del comparto Ministeri, *Il Sole 24 Ore* di Venerdì 4 marzo, preannunciava come ormai prossimo un accordo del tutto analogo anche per i dipendenti degli enti locali.

Secondo l'Intesa del 4 febbraio 2011 *le retribuzioni complessive, comprensive della parte accessoria, conseguite dai lavoratori nel corso del 2010, non devono diminuire*.

In conclusione, il sistema di valutazione della performance organizzativa ed individuale, per gli esercizi 2011 – 2013, deve essere tale da consentire incrementi della produttività individuale rispetto al 2010, mentre più problematiche sembrerebbero le decurtazioni.

Risorse decentrate

L'articolo 31 del CCNL 22 gennaio 2004 ha ripartito le risorse destinate alla contrattazione integrativa decentrata a livello di ente, per l'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, in:

- risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità (cd. *stabili*);
- risorse aventi carattere di eventualità e variabilità (cd. *variabili*).

Le fonti di finanziamento delle risorse decentrate sono elencate all'articolo 31 del CCNL 22 gennaio 2004.

Le risorse stabili sono state definite in un unico importo, successivamente al CCNL 22 gennaio 2004, per poi restare confermate con le stesse caratteristiche anno per anno: fatti salvi gli

incrementi previsti dai contratti nazionali del maggio 2006 e dell'aprile 2008¹. Nell'anno l'anno 2012 sono state ridimensionate a seguito delle dimissioni di n. 2 dipendenti e della rideterminazione della pianta organica.

Le risorse stabili devono essere utilizzate per finanziare istituti contrattuali che abbiano il carattere della stabilità e della continuità nel tempo: l'indennità di comparto (art. 33 CCNL 22 gennaio 2010), le progressioni "orizzontali" (art. 34 del CCNL 22 gennaio 2004), il "*primo inquadramento*" di alcune categorie in seguito al CCNL 31 marzo 1999 (art. 7 di questo) e l'incremento dell'indennità del personale educativo degli asili nido (art. 31 CCNL 14 settembre 2000 e art. 6 CCNL 5 ottobre 2001). Considerato che il Comune di Villanuova sul Clisi non ha nel proprio organico figure dirigenziali, le risorse stabili ed il fondo non finanziano le indennità previste per Posizioni Organizzative.

Dopo aver sottratto la quota destinata al finanziamento degli istituti "*stabili*", l'eventuale eccedenza può essere utilizzata, secondo la contrattazione decentrata, al sostegno di ulteriori interventi tipici del salario accessorio ad integrazione della quota di risorse variabili.

La proposta contrattuale prevede un "*eccedenza*" di risorse stabili di 28.014,58 euro. Tale eccedenza, utilizzata per finanziare voci del salario accessorio che non hanno i caratteri della stabilità e della continuità, è pari al **38,74% delle risorse stabili (RS)**. La percentuale misura l'elevata elasticità del fondo:

Indice di elasticità del fondo:

(eccedenza di RS) : RS x 100 = **38,74%**

Indice di rigidità strutturale del fondo:

RS : (eccedenza di RS) x 100 = 1 : 38,74% = **2,58**

Le risorse variabili al termine di ogni esercizio vengono "*azzerate*" e debbono essere ricostituite con deliberazione dell'esecutivo. Queste non possono essere utilizzate per finanziare istituti "*stabili*" ma esclusivamente le voci del salario accessorio a carattere "*variabile*" da confermare anno per anno in sede di contrattazione.

La tabella che segue raffronta le risorse decentrate 2010, 2011 e 2012

¹ Si vedano: CCNL 9 maggio 2006, articolo 4; CCNL 11 aprile 2008, articolo 8; CCNL 31 luglio 2009 articolo 4 quest'ultimo ha previsto l'aumento solo delle risorse variabili.

Esercizio	2010	2011	2012
Risorse aventi carattere di certezza stabilità e continuità (articolo 31, comma 2, CCNL 22 gennaio 2004)	77.636,55	77.636,55	72.319,64
Risorse aventi carattere di eventualità e di variabilità (articolo 31, comma 3, del CCNL 22 gennaio 2004)	26.100,77	21.600,77	20.300,77
Risorse decentrate	103.737,32	99.237,32	92.620,41

In assenza di ampliamenti della dotazione organica congiunti a nuove assunzioni, ovvero di aumenti previsti da nuovi contratti nazionali di categoria, le risorse stabili non sono state modificate ed ammontano ad € 72.319,64.

Le risorse variabili sono state leggermente ridimensionate: dai 21.600,77 euro del 2011 ai 20.300,77 euro del 2012 .

La riduzione intende favorire il processo di contenimento e graduale riduzione della spesa complessiva per il personale dipendente.

La riduzione delle risorse decentrate ammonta ad euro 6.616,91 (- 6,67% rispetto al 2011).

Distribuzione degli incentivi

La quota delle risorse stabili destinate a finanziare gli istituti contrattuali aventi carattere di stabilità è pari ad € 44.305,06 con un "avanzo" pari ad € 28.014,58 da destinare al finanziamento delle risorse variabili.

La quota complessiva da distribuire è pertanto pari ad € 48.315,35 è composta da: € 28.014,58 derivanti dall'eccedenza delle risorse stabili ed € 20.300,77 derivanti dalle risorse variabili come ben relazionato dal prospetto di costituzione e distribuzione del fondo allegato "___".

Le risorse variabili di euro 20.300,77 sono composte da due sole voci:

euro 5.600,77 ai sensi dell'articolo 15, co. 2, CCNL 1° aprile 1999 (incremento 1,2% sul monte salari 1997);

euro 14.700,00 ai sensi dell'articolo 15, co. 5, CCNL 1° aprile 1999 (attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili, per gli effetti non correlati all'aumento delle dotazioni organiche).

I suddetti euro 14.700,00 finanziano progetti mirati a migliorare quantità e qualità dei servizi offerti dal comune. I progetti sono elencati all'articolo 3 della proposta di contratto decentrato:

Fondo "A"

Progetto	Risorse
Neve – esercizio 2012 (Bodei, Cocca)	4.200,00
Assistenza agli spettacoli ed alle manifestazioni serali e festive (Beltrami)	300,00
Sostituzione del personale assente alla scuola materna (insegnanti ed educatrici)	900,00
Ampliamento degli orari di apertura (Manni, Patucelli, Di Martino) => la somma verrà ripartita e consuntivo in proporzione al numero effettivo di sabato mattina di lavoro per ogni dipendente	1.500,00
Disponibilità supporto e/o mobilità temporanea altri uffici / aree	2.500,00
Supporto cucina Massolini Patrizia	300,00
Funzionamento ufficio demografico (Patucelli Chiara) per assenza Manni Erika e mobilità Dimartino Anna	1.500,00
Progetto generale di recupero di efficienza, snellimento delle procedure amministrative - previa parcellizzazione e ingegnerizzazione - e informatizzazione (tutto il personale)	2.300,00
Gestione del Centro Ricreativo Estivo – mese di luglio 2012 (Bontempini L., Cocca R., Pasini A., Massolini P.)	1.200,00
TOTALE	14.700,00

Alle suddette voci si aggiungono i fondi di cui all'art.17 del CCNL 1 aprile 1999: Fondo "B"

Compenso delle specifiche responsabilità (n.3 dipendenti)	6.000,00
Compenso per Ufficiali di stato civile ed anagrafe (n.3 dipendenti)	900,00
Indennità di rischio (n.7 dipendenti)	1.750,20
Indennità di reperibilità	1.586,35
Maneggio valori	375,00
Orario prolungato e frazionato per autista scuolabus	1.000,00
Attività sportello immigrazione	800,00
Rientri effettuati per motivi di servizio	600,00
TOTALE	13.011,55

Pertanto, al netto delle varie "indennità" e delle altre voci contrattuali suddette, le risorse da ripartire in base alle valutazioni individuali "Fondo "C" del personale ammontano ad euro 20.603,80. A questi si aggiungono i 2.300,00 euro del "progetto recupero efficienza" cui partecipano tutti i dipendenti comunali e che pertanto saranno ripartiti, ed esito positivo del progetto, sempre in base a valutazione individuale.

Di conseguenza:

valore effettivo dei "progetti" = 14.700,00 – 2.300,00 = 12.400,00 euro

valore della "valutazione individuale" = 20.603,80 + 2.300,00 = 22.903,80 euro

22.903,80 euro > 12.400,00 euro

Quadro Riassuntivo

<u>Totale fondo</u>	<u>€ 92.620,41</u>
Fondo "A" progetti	14.700,00
Fondo "B" disagio e altre indennità	13.011,55
Fondo "C" valutazione individuale	20.603,80
Fondo destinato agli istituti contrattuali stabili	44.305,06

In attesa che la contrattazione nazionale fornisca l'esatta "*interpretazione*" del nuovo articolo 40, comma 3-bis, del d.lgs 165/2001 si è cercato di darvi comunque applicazione "*destinando al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale una quota prevalente (...)*"

L'articolo 2 della proposta contrattuale dispone in merito ai criteri di valutazione individuale del personale e di ripartizione dei suddetti 22.903,80 euro prendono atto della deliberazione giunta 26 maggio 2011 numero 33 con la quale l'esecutivo, modificando il regolamento di organizzazione dell'ente, ha fissato di criteri di valutazione e le "fasce di merito" ex articoli 4, 5 e 31 comma 2 del decreto legislativo 150/2009.

I responsabili di servizio svolgono la *valutazione* dei propri collaboratori in base ai criteri determinati nell'allegato "Misurazione e valutazione della performance".

Progressione economica

L'articolo 52 del d.lgs 165/2001 novellato dalla "*Riforma Brunetta*", quindi in vigore dal novembre 2009, dispone che "*le progressioni all'interno della stessa area avvengano secondo principi di selettività, in funzione delle qualità culturali e professionali, dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso le fasce di merito*".

La proposta contrattuale, nell'allegato "*Misurazione e valutazione della performance*" ha previsto che il dipendente abbia conseguito per due anni consecutivi una valutazione minima per poter accedere al sistema premiante.

In ogni caso, anche per il 2012 non è stata programmata alcuna progressione economica/orizzontale di fatto "vietate" dal DL 78/2010.

Copertura finanziaria e limiti di spesa

La copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla proposta contrattuale è garantita da entrate proprie già stanziare in bilancio annuale e nel bilancio pluriennale. Allo stesso modo le spese stanziare in bilancio annuale e pluriennale, imputabili al "*personale*" (intervento .01), già comprendono i suddetti oneri.

La proposta contrattuale consente al comune di rispettare i limiti di cui al comma 557, articolo unico, della Legge 296/2006 modificato dal DL 78/2010 convertito della Legge 122/2010.

F.to Il Segretario Comunale
Dottor Alessandro Tomaselli

VISTO, si approva

F.to Il Responsabile dell'Area Finanziaria
Ragionier Lucia Baga

